

# Messaggio

numero

**6155**

data

9 dicembre 2008

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 23 giugno 2008 presentata da Donatello Poggi e Lorenzo Quadri “Naturalizzazioni: garantire il flusso d'informazioni tra la Magistratura e i gremi preposti all'esame dei dossier dei candidati”**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con la mozione in oggetto si chiede al Consiglio di Stato di *“elaborare una procedura che garantisca che le informazioni sull'apertura di procedimenti penali a carico di persone che hanno inoltrato richiesta di naturalizzazione vengano immediatamente, obbligatoriamente ed in ogni caso trasmesse ai gremi cui compete l'esame delle richieste di naturalizzazione”*.

La mozione segnala che, per un caso fortuito, il Gran Consiglio ha evitato di naturalizzare in procedura agevolata un giovane macchiatosi di gravissimi reati. Il giovane, secondo le indicazioni contenute nella mozione, era stato ascoltato dai funzionari del Comune nell'aprile 2007 e, nel settembre dello stesso anno, aveva commesso un gravissimo reato, mentre nel marzo 2008 risultava ancora "pulito" presso l'Ufficio dello stato civile malgrado la Magistratura avesse aperto un incarto a suo carico parecchi mesi prima.

A tal proposito ci esprimiamo come segue.


Lo scrivente Consiglio ha già avuto modo di chinarsi approfonditamente sulle procedure di naturalizzazione, in particolare mediante il rapporto n. 6068 del 6 maggio 2008 in risposta alla mozione 20 marzo 2007 presentata da Carlo Luigi Caimi e confirmatari dal titolo "Aspetti problematici delle naturalizzazioni" e mediante il rapporto n. 6069 sulla mozione 18 febbraio 2008 presentata da Norman Gobbi per la Lega dei Ticinesi dal titolo "Sospendere tutte le procedure di naturalizzazione agevolata di competenza cantonale".

Nella dettagliata risposta alla mozione Caimi e confirmatari, a cui rimandiamo per economia procedurale, è stato indicato il complesso iter seguito per l'esame delle domande di naturalizzazione (ordinarie ed agevolate cantonali), mentre nella risposta alla mozione di Norman Gobbi, a cui pure rimandiamo, sono puntualmente state rimarcate le differenze tra le procedure ordinarie e quelle agevolate cantonali.

Per rendere visivamente chiaro l'iter procedurale, riprendiamo di seguito lo schema descrittivo inserito nel nostro rapporto n. 6068.

**PROCEDURA**  
per l'ottenimento della cittadinanza ticinese e l'attinenza comunale  
per cittadini stranieri per decisione dell'Autorità

**Condizioni:**  
(art. 15 LCit) - aver risieduto nella Svizzera durante 12 anni, di cui tre nel corso degli ultimi 5 anni;  
(art. 12 LCCit) - adempimento dei requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione (art. 14 LCit)  
(art. 13 LCCit) - aver risieduto nel Cantone 5 anni;  
(art. 14 LCCit) - aver risieduto durante 3 anni nel Comune al quale è sottoposta la domanda, dei quali ininterrottamente gli ultimi due;  
(art. 14 LCCit) - adempimento dei requisiti di integrazione nella comunità ticinese;



**NOTE:**

- <sup>1)</sup> Compito attribuito all'autorità comunale
- <sup>2)</sup> Il Municipio assume tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia,...
- <sup>3)</sup> Si tratta degli stranieri residenti nel Cantone dalla nascita ed ininterrottamente da 12 anni, se ne fanno domanda entro 22 anni compiuti (art. 24 LCCit)
- <sup>4)</sup> La decisione negativa dev'essere motivata
- <sup>5)</sup> È esonerato dall'esame lo straniero che ha frequentato per un ciclo completo la scuola media, il liceo o la scuola cantonale di commercio (art. 16 cpv. 3 e 7 RLCCit)
- <sup>6)</sup> Esame orale delle sue conoscenze della lingua italiana e sui principi della civica, storia e geografia svizzere e ticinesi
- <sup>7)</sup> La decisione negativa dev'essere motivata
- <sup>8)</sup> L'Ufficio di naturalizzazione verifica la conformità della pratica fino a quel momento, compresi i documenti dello stato civile
- <sup>9)</sup> Si verifica l'idoneità del richiedente
- <sup>10)</sup> L'ufficio di naturalizzazione informa il richiedente dell'avvenuto rilascio dell'"autorizzazione federale", chiedendo parimenti al candidato l'aggiornamento dei dati personali. Procede inoltre all'esame di esazione, rispettivamente l'esame di polizia. Nel caso della naturalizzazione in via agevolata gli incarti non conformi da questi punti di vista vengono esclusi d'ufficio
- <sup>11)</sup> Il Consiglio di Stato concede la cittadinanza agevolata
- <sup>12)</sup> Il voto del Gran Consiglio avviene tramite presentazione di un messaggio del CdS, rispettivamente il Rapporto della Commissione delle petizioni e dei ricorsi. I casi non conformi per prassi vengono sospesi dalla Commissione e non dall'Ufficio di naturalizzazione
- <sup>13)</sup> A conclusione dell'iter l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ordina le necessarie iscrizioni nei pubblici registri e procede alle notifiche del caso

## I. CONSIDERAZIONI

Come ben si evince dallo schema riportato sopra, la concessione della naturalizzazione avviene al termine di una articolata procedura che si svolge su tre livelli istituzionali distinti, quello comunale, quello federale e, da ultimo, quello cantonale.

L'assunzione delle informazioni inerenti la posizione del candidato rispetto a sue problematiche giudiziarie o di polizia avviene a più riprese durante l'intera procedura, in particolare con 4 verifiche per le naturalizzazioni ordinarie, ossia:

1. al momento del deposito della domanda l'istante produce l'estratto del casellario giudiziale e il Comune svolge la propria indagine presso la Polizia cantonale;
2. l'Ufficio federale della migrazione, prima del rilascio della propria autorizzazione, accerta tramite consultazione diretta del casellario giudiziale la posizione dell'interessato;
3. il Servizio cantonale delle naturalizzazioni, prima dell'invio dell'incarto alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi, effettua un'ulteriore verifica presso la Polizia cantonale;
4. il segretario della citata Commissione aggiorna a sua volta ancora presso la Polizia cantonale i dati relativi, prima dell'ultima seduta utile della Commissione che precede quella durante la quale il Gran Consiglio si pronuncia sulla domanda di naturalizzazione.

Nell'ambito delle procedure agevolate cantonali non avviene la quarta verifica, siccome la decisione è assunta da questo Consiglio, che si pronuncia direttamente dopo effettuata la verifica di cui al punto 3.

Come ben si evince dal punto 2 di cui sopra l'Ufficio federale della migrazione, prima del rilascio della sua autorizzazione, accerta tramite consultazione diretta al casellario giudiziale la posizione dell'interessato. Prima della concessione della naturalizzazione, a livello cantonale, avvengono inoltre ancora 1 - 2 controlli di polizia, a dipendenza che si tratti di una procedura agevolata cantonale (con decisione del Consiglio di Stato) o ordinaria (con decisione del Gran Consiglio).

L'eventuale insorgenza di un reato da parte di un candidato dopo che una delle autorità intermedie chiamate a concedere la naturalizzazione si sia già pronunciata favorevolmente non significa pertanto che la concessione della cittadinanza svizzera divenga effettiva.

Nel caso inoltre in cui, dopo l'ottenimento della cittadinanza svizzera, dovessero emergere a carico del candidato addebiti talmente gravi che, se noti in precedenza, ne avrebbero impedito la naturalizzazione, l'Autorità federale potrebbe pure far capo alla procedura di annullamento prevista dall'art. 41 LCit. Questo stabilisce che, "con il consenso dell'autorità del Cantone di origine, l'Ufficio federale può, entro il termine di cinque anni, annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali".

Malgrado ciò, in ossequio alle considerazioni ed alle conclusioni contenute nei già menzionati rapporti n. 6068 e n. 6069 ed allo scopo di migliorare ulteriormente le procedure, i servizi cantonali preposti alla naturalizzazione stanno implementando una ulteriore verifica della situazione penale ammessa a seguito di una recente revisione dell'Ordinanza sul casellario giudiziale del 29 settembre 2006 (Ordinanza VOSTRA - RS 331 - cfr. modifica dell'art. 21 cpv. 3 in vigore dal 15 febbraio 2008 in applicazione dell'art. 367 cpv. 3 CP).

Questa modifica consente al Servizio naturalizzazioni cantonale di accertare, tramite procedura di richiamo, dati concernenti procedimenti penali pendenti per crimini o delitti, sentenze, sanzioni, decisioni successive, decisioni d'esecuzione. Sono pure iscritte condanne contro minori se è stata pronunciata una privazione della libertà o se è stato ordinato il collocamento in un istituto chiuso.

Le iscrizioni devono avvenire entro due settimane (art. 11 Ordinanza VOSTRA).

Tale ulteriore verifica si inserirà prima della preparazione del messaggio del Consiglio di Stato all'indirizzo del Gran Consiglio per le procedure di naturalizzazione ordinaria, rispettivamente prima dell'allestimento della proposta di decisione del Consiglio di Stato per le procedure di naturalizzazione agevolata cantonale.

L'accesso in rete al casellario giudiziale consente di disporre, per quanto segnalata dai competenti organi giudiziari, di una conoscenza completa ed aggiornata della situazione penale dell'interessato compresi, lo ribadiamo, i procedimenti penali pendenti.

Sulla base delle citate innovazioni procedurali, si sta inoltre adattando e perfezionando, con la collaborazione del Comando della Polizia cantonale, il contenuto del modulo di indagine che, a più riprese, è compilato dalla Polizia cantonale.

## **II. CONCLUSIONE**

Sulla base delle considerazioni che precedono riteniamo d'un canto di aver chiarito che, già con le procedure seguite attualmente, risulta assai remota la possibilità che sia effettivamente concessa la cittadinanza svizzera ad un candidato condannato o per il quale è aperto e segnalato un procedimento penale; d'altra parte riteniamo che, con la consultazione diretta del casellario giudiziale da parte del Servizio naturalizzazioni cantonale, si dia seguito positivo alla richiesta contenuta nella presente mozione e la stessa possa quindi essere considerata favorevolmente evasa.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Annessa: Mozione 23.06.2008

## MOZIONE

### **Naturalizzazioni: garantire il flusso d'informazioni tra la Magistratura e i gremi preposti all'esame dei dossier dei candidati**

del 23 giugno 2008

La recente esperienza ha dimostrato come, durante le procedure di naturalizzazione - specie se agevolata - il flusso di informazioni tra la Magistratura, l'Ufficio di Stato civile e i gremi politici incaricati di approfondire i dossier dei candidati possa essere gravemente carente.

Come noto, infatti, è stato solo per un caso fortuito che il Gran Consiglio ha evitato di naturalizzare in procedura agevolata un giovane macchiatosi di gravissimi reati.

Infatti il giovane, che era stato ascoltato dai funzionari del Comune nell'aprile 2007 e che aveva poi commesso il gravissimo reato nel settembre seguente, nel marzo di quest'anno risultava ancora "pulito" presso l'Ufficio di Stato civile, malgrado la Magistratura avesse aperto un incarto a suo carico parecchi mesi prima.

Questa situazione è di una gravità estrema. Occorre dunque prendere, e con la massima tempestività, tutte le misure del caso affinché i gremi preposti all'esame delle domande di naturalizzazione vengano informati, automaticamente e in tempo per così dire "reale", sull'apertura di procedimenti penali a carico del candidato, onde evitare di premiare con la cittadinanza svizzera persone che infrangono la legge, magari anche pesantemente.

Con la presente mozione si chiede al Consiglio di Stato:

- di elaborare una procedura che garantisca che le informazioni sull'apertura di procedimenti penali a carico di persone che hanno inoltrato richiesta di naturalizzazione vengano immediatamente, obbligatoriamente e in ogni caso trasmesse ai gremi cui compete l'esame delle richieste di naturalizzazione.

Donatello Poggi  
Lorenzo Quadri